



Circolo della Vela Muggia

Associazione Dilettantistica

STELLA D'ORO AL MERITO SPORTIVO
Fondato il 12 agosto 1945 – Affiliato CONI-FIV dal 1946

Statuto del Circolo della Vela Muggia approvato l'1/10/2012

Articolo 1 - Denominazione e sede

Il Circolo della Vela Muggia, fondato il 12 agosto 1945, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è un'associazione sportiva denominata "Circolo della Vela Muggia Associazione Sportiva Dilettantistica", con sede in Muggia (Trieste), L.go Nazario Sauro 5/d.

Il guidone sociale consta in una fiamma azzurra con al centro lo stemma lineare del Castello di Muggia sotto al quale trovansi le sigle "CDV Muggia" in oro.

Articolo 2 - Scopi

1. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
2. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela:
 - a. Organizzazione, sviluppo e partecipazione alle attività agonistiche della Federazione Italiana Vela;
 - b. Organizzazione e partecipazione a manifestazioni di promozione sportiva collegate direttamente o indirettamente con il mondo della vela, della nautica da diporto e delle attività nautiche in genere, intese come mezzo di formazione e crescita psico-fisica e morale dei soci;
 - c. Organizzazione di corsi di vela per principianti in età giovanile e per adulti. Corsi per il conseguimento della patente nautica e collaborazioni a progetti proposti da Enti (MIUR-Regione-Provincia-Comune ecc.) e da Società riconosciute (affiliate CONI/FIV, Onlus, ecc.) che operano sul territorio con medesime finalità. Particolare attenzione sarà rivolta verso tutte quelle promozioni, iniziative, collaborazioni e progetti che possano coinvolgere i soci nell'approfondimento delle discipline tecniche nell'ambito specifico della vela; della protezione, conservazione e sviluppo sostenibile degli ambienti marini; della cultura e delle arti marinaresche; della conoscenza e aggiornamento della legislazione in materia di navigazione (nonché delle norme locali); agli interventi a favore delle persone diversamente abili ed alle fasce più deboli della popolazione;
 - d. Per ottimizzare il raggiungimento dei fini sociali, l'Associazione gestisce a favore dei propri soci:
 - la sosta delle derive nelle aree a terra ad esse deputate;
 - i posti ormeggio delle imbarcazioni con relativi servizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione dei pontili e catenaria a fondo con relativi corpi morti di ancoraggio, fornitura di acqua ed energia elettrica a servizio delle imbarcazioni, gestione degli ormeggi e loro assegnazione sia in via definitiva che temporanea quando il posto dovesse rendersi disponibile; predisposizione di tutte le attività collegate in forma diretta o indiretta a quanto sopra esposto;
 - e. Nella Palazzina presso la palestra e la sala di muscolazione l'Associazione promuove per i soci, corsi ginnico-sportivi a carattere formativo, ludico e di formazione sportiva;
 - f. Presso la sede a mare, l'Associazione gestisce direttamente o indirettamente per i propri soci, un posto di ristoro, un'area di rispetto per la manutenzione dei mezzi e attrezzature necessarie per l'attività di allenamento e agonistica, nonché un'area dedicata al relax alle attività ludiche e alle cure elioterapiche stagionali;
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'Associazione si adegua alle le norme e alle direttive del Comitato Olimpico Italiano (C.O.N.I.) e ai regolamenti e alle disposizioni della Federazione Italiana Vela (F.I.V.).
5. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.

Articolo 3 – Categorie dei soci

L'Associazione prevede le seguenti categorie di soci:

1. SOCI ORDINARI: sono considerati soci ordinari le persone di età superiore ai diciotto anni la cui domanda di ammissione è stata accettata dal Consiglio Direttivo.
2. SOCI ALLIEVI: sono soci allievi i giovani dagli otto ai diciotto anni di età. Al compimento del diciottesimo anno il giovane che abbia svolto almeno tre anni di attività sportiva può chiedere il passaggio a socio ordinario presentando domanda con la sola firma del Direttore Sportivo.
3. SOCI ONORARI: sono soci onorari le persone nominate dall'Assemblea Generale dei soci per aver reso servizi particolari in favore del circolo o ricevuto particolari benemeritenze sportive.
4. Tutte le cariche ricoperte dai soci in seno all'Associazione, sono rigorosamente a carattere volontario e gratuito.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono entrare a far parte dell'Associazione solamente le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della F.I.V. e dei relativi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
2. Coloro che intendono entrare a far parte dell'Associazione devono redigere una domanda su apposito modulo controfirmata da due soci presentatori con almeno due anni di anzianità i quali si rendono garanti dell'aspirante socio.
3. La domanda di ammissione, previa accettazione del Consiglio Direttivo, è esposta all'albo dei soci per un periodo di un mese. In tale periodo ogni socio può presentare opposizione motivata con lettera riservata al Presidente, il quale ha facoltà di discuterla assieme al Consiglio Direttivo. La decisione del Consiglio Direttivo sull'accettazione è inappellabile. A seguito della comunicazione di accettazione della domanda di ammissione, il nuovo socio è tenuto a pagare la quota di ammissione, nei termini previsti e indicati nella comunicazione.
4. La domanda di ammissione a socio allievo deve essere controfirmata dall'esercente la potestà legale sul minore e non necessita della firma dei due soci presentatori. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore nei confronti dell'Associazione e risponde verso la medesima per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni. La domanda di ammissione è proposta dal Direttore Sportivo e, successivamente, valutata dal Consiglio Direttivo. L'accettazione è comunicata per iscritto all'esercente la potestà legale il quale è tenuto a provvedere al versamento delle quote di ammissione nei termini previsti e indicati nella comunicazione.
5. Tutti i soci devono essere tesserati alla F.I.V.

Articolo 5 – Quote associative

Ai fini associativi sono previsti i seguenti versamenti:

1. QUOTA D'ISCRIZIONE "Buona entrata": è versata dal socio al momento dell'associazione. Sono esentati dal pagamento i soci onorari e allievi. Sono inoltre esentate le seguenti categorie di familiari del socio: coniuge o convivente e figli conviventi fino al compimento del 25° anno di età;
2. QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE: è versata annualmente dai soci ordinari e soci allievi. Sono esentati dal pagamento i soci allievi nel caso un genitore o chi ne esercita la patria potestà sia socio;
3. CANONE DI ORMEGGIO E QUOTA PRIMA ASSEGNAZIONE/MODIFICA ORMEGGIO: per quanto esposto nell'Art. 2 punto 2 lettera "d" comma 2,
 - la quota d'ormeggio annuale viene calcolata proporzionalmente allo spazio acqueo utilizzato;
 - la quota di prima assegnazione/modifica viene determinata con le modalità espressamente previste nel regolamento generale.Entrambe le quote, di cui al presente punto 3, comprendono parte delle spese ad esse configurabili ed il contributo per le attività istituzionali riconducibili all'Art. 2 lettera 2 del presente Statuto.
4. Tutte le quote sono personali e non rimborsabili e non possono essere trasferite a terzi (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) o rivalutate.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali purchè in regola con i dettami sociali ed il pagamento dei canoni.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 9.
3. La qualifica di socio conferisce il diritto di partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo e di frequentare la sede sociale, gli altri impianti e le strutture secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento Generale. Possono partecipare alle attività sociali il coniuge del socio o convivente e i figli di età inferiore ai diciotto anni.
4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – Decadenza dalla qualità di socio

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a. dimissioni volontarie;
 - b. sospensione;
 - c. radiazione;
 - d. scioglimento dell'Associazione nel caso previsto dall'articolo 23 dello Statuto.
2. Il socio radiato non può più essere ammesso.
3. Il socio che avvia un'azione legale nei confronti dell'Associazione, senza avere espletato la procedura prevista all'articolo 21 dello Statuto (clausola compromissoria), decade automaticamente e con effetto immediato, senza necessità di ulteriori comunicazioni, dalla sua qualità di socio.

4. I soci decaduti sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

Articolo 8 – Provvedimenti disciplinari

1. Il Socio che incorre in gravi violazioni dello Statuto o del Regolamento Generale, che sia oggetto di provvedimenti disciplinari inflitti dagli organi competenti della Federazione Italiana Vela, che presenti documentazione mendace o, comunque che tenga una condotta non corretta che comprometta il buon nome del Circolo della Vela Muggia, è sottoposto a provvedimento disciplinare.
2. Tutti i provvedimenti disciplinari, elencati di seguito, sono di competenza del Consiglio Direttivo:
 - a. ammonizione scritta;
 - b. sospensione: per un periodo massimo di sei mesi dalla qualità di Socio e da qualsiasi attività sociale compreso l'utilizzo delle strutture e specchi acquei;
 - c. radiazione: adottata con delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo informando del provvedimento il Collegio dei Probiviri.
3. Nessun provvedimento disciplinare, ad esclusione della radiazione per morosità di cui al successivo comma 4, può essere adottato senza che l'interessato sia stato invitato, mediante lettera raccomandata A.R. a fornire spiegazioni scritte sui fatti contestati entro il termine di 15 gg. dal ricevimento della raccomandata.
4. La morosità per il pagamento del canone sociale e/o occupazione specchio acqueo e/o altra somma a qualsiasi titolo dovuta, a meno che non sussistano comprovati motivi giustificativi che dovranno essere esaminati e valutati dal Consiglio Direttivo, è segnalata al Socio per le vie brevi e in assenza di riscontro, contestata a mezzo raccomandata A.R. Qualora la morosità si protragga per ulteriori 15 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, si applica automaticamente il provvedimento di radiazione.
5. Il Socio può presentare ricorso:
 - a. al Collegio dei Probiviri, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della comunicazione avverso i provvedimenti disciplinari indicati al comma 2 lett. a) e b);
 - b. all'Assemblea Generale avverso il provvedimento disciplinare indicato alla lettera c). Entro 10 giorni dalla data della comunicazione il socio potrà chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea Generale che dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.
6. Tutti i provvedimenti disciplinari sono affissi agli albi sociali.

Articolo 9 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea Generale dei soci;
 - b. il Presidente;
 - c. il Consiglio Direttivo;
 - d. il Collegio dei Probiviri;
 - e. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f. la Commissione Ormeggi;
2. Possono ricoprire cariche sociali i soci maggiorenni ordinari che sono in regola con il pagamento delle quote associative e non ricoprono cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FIV o di altra Federazione riconosciuta dal CONI.

Articolo 10 – Assemblea Generale dei soci

1. L'Assemblea generale dei soci (di seguito semplicemente Assemblea) è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Alle sue sedute partecipano i soci in regola con il pagamento delle quote associative e che non sono soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. L'Assemblea, quando regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente in sessione ordinaria o straordinaria.
4. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, preferibilmente entro il 28 febbraio, per deliberare sulle seguenti materie:
 - a. approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo. Con l'approvazione del bilancio preventivo è automaticamente approvata anche la misura dei canoni, dei contributi e delle quote dell'Associazione;
 - b. approvazione del Regolamento generale;
 - c. approvazione del Regolamento Elettorale;
 - d. elezione delle cariche sociali;
 - e. acquisto o alienazione di beni e in genere, stipulazione di contratti onerosi che comportino per l'Associazione impegni di importo superiore a duecento (200) volte il canone associativo annuale. Per importi inferiori delibera il Consiglio Direttivo;
 - f. nomina dei Soci Onorari;
 - g. decisione sui ricorsi presentati dai Soci contro il provvedimento disciplinare di radiazione come previsto dall'articolo 8, comma 5, lett. b);
 - h. altri oggetti proposti dal Consiglio Direttivo o dai soci e regolarmente iscritti all'ordine del giorno;

5. L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria per deliberare sulle seguenti materie:
 - a. modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;
 - b. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio come previsto dall'articolo 22;
 - c. elezione del nuovo Consiglio Direttivo in caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti o del Presidente ai sensi dell'articolo 13 comma 3 e 4;
 - d. per la definitiva decisione in caso di contestazioni da parte del Collegio dei Probiviri, in caso di controversia di gravità tale da impedire il raggiungimento degli obiettivi delle finalità statutarie, ai sensi dell'articolo 15, comma 9.
6. L'Assemblea è convocata, presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci, almeno quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione a mezzo di posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e il relativo ordine del giorno.
7. All'ordine del giorno sono inserite anche le proposte presentate per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno un decimo (1/10) dei soci in regola con quanto esposto al comma 1 del presente articolo, entro trenta (30) giorni dalla data fissata per la riunione.
8. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta al Consiglio Direttivo, che ha l'obbligo di darvi seguito entro 30 giorni:
 - a. da almeno un decimo dei soci che siano in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione (con eccezione dei soci radiati che ne chiedono la convocazione secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, lett. b);
 - b. da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
9. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi, esclusi gli astenuti.
10. Hanno diritto di voto solo i soci maggiorenni. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, a mezzo di delega scritta, un altro socio. Non sono ammesse deleghe per votazioni a scrutinio segreto.
11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, da altro membro del Consiglio Direttivo o da altro socio legittimamente intervenuto ed eletto dalla maggioranza dei voti validamente espressi, esclusi gli astenuti. Il Presidente coordina la discussione dell'ordine del giorno e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal segretario del Consiglio Direttivo o in caso di assenza o impedimento, da altro socio nominato dal Presidente per la singola seduta. In caso di elezione delle cariche sociali non possono essere nominati scrutatori i candidati alle stesse.
12. Di ogni seduta dell'Assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'assemblea, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia del verbale è messa a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Articolo 11 - Presidente

1. Il Presidente, eletto unitamente alla lista che rappresenta, dall'Assemblea Generale dei soci, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di quattro mandati.
2. Il Presidente è coadiuvato per la parte amministrativa dal Segretario e dal Tesoriere. Ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio dell'Associazione che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo (di seguito semplicemente Consiglio) è eletto per la durata di tre anni dall'Assemblea Generale dei soci. Esso è composto dal Presidente e da otto soci consiglieri eletti unitamente alla lista rappresentata dal Presidente.
2. Nella prima riunione del Consiglio, ove possibile, sono nominati: il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore Sportivo, l'Economo Mare e l'Economo Terra.
3. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero qualora ne faccia richiesta la metà dei consiglieri, senza formalità.
4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con la maggioranza dei voti validamente espressi, esclusi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
5. In casi specifici e limitati a singoli argomenti da trattare, i soci possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono contenute in apposito verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale è messo a disposizione presso la Segreteria per la consultazione da parte dei soci. I soci direttamente interessati possono chiedere il rilascio di copia del verbale, specificando il motivo.

Articolo 13 – Dimissioni dal Consiglio Direttivo

1. Se, per qualsiasi ragione, nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procede all'integrazione dei componenti mediante la nomina dei candidati iscritti in ordine progressivo nella lista elettorale che ha ottenuto il maggior numero di voti, nei modi e forme previste nel Regolamento Elettorale. Ove non vi siano candidati, che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, coopterà i componenti mancanti con affissione dei nominativi all'albo.
2. I consiglieri subentranti decadono dall'incarico alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
3. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo si considera decaduto unitamente al Presidente. In tal caso, è convocata senza ritardo l'Assemblea Generale dei soci in seduta straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni del Consiglio Direttivo sono svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
4. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo e gli altri organi sociali sono considerati decaduti e non più in carica. In tal caso, è convocata senza ritardo l'Assemblea Generale dei soci in seduta straordinaria per l'elezione di tutti i nuovi organismi elettivi. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni sono svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.
5. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dal mandato i consiglieri che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non siano intervenuti alla seduta. In tale caso, il consigliere interessato può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

Articolo 14 - Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b. redigere il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea Generale dei soci;
 - c. indice l'Assemblea Generale dei soci, in seduta ordinaria o straordinaria, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10;
 - d. redigere i regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
 - f. attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni assunte dall'Assemblea;
 - g. esercitare la sorveglianza sull'operato della Commissione Ormeggi relativamente all'osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento Generale;
 - h. provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e del patrimonio sociale con facoltà di deliberare ogni atto e negozio giuridico che non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea;
 - i. accendere mutui a nome dell'Associazione.

Articolo 15 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri (di seguito semplicemente Collegio) è composto dal Presidente e da quattro componenti eletti dall'Assemblea, con le modalità previste dal Regolamento Elettorale, fra i soci che alla data dell'elezione non ricoprono cariche negli altri organi sociali.
2. I componenti del Collegio durano in carico tre anni e sono rieleggibili.
3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più componenti del Collegio, si procede all'integrazione mediante la nomina dei candidati iscritti in ordine progressivo nella lista elettorale che ha ottenuto il maggior numero di voti, nei modi e forme previste nel Regolamento Elettorale. I consiglieri subentranti decadono dall'incarico alla scadenza del mandato del Collegio.
4. E' nominato Presidente del Collegio il candidato appartenente alle liste che sono risultate minoritarie alle elezioni degli Organi direttivi dell'Associazione.
5. Il Collegio esercita la sorveglianza sull'operato del Consiglio Direttivo relativamente all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme di legge, in quanto applicabili, intervenendo sulla legittimità degli atti ma non nel merito delle decisioni assunte.
6. Il Collegio, in conformità alle procedure stabilite nel Regolamento Generale sulle controversie tra organi sociali e tra questi e i singoli soci dopo aver esperito ogni tentativo di composizione delle vertenze:
 - a) decide inappellabilmente sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
 - b) esprime il proprio parere sulle proposte di radiazione di soci formulate dal Consiglio Direttivo;
 - c) assolve a ogni altro compito demandatogli dallo Statuto e dal Regolamento Generale.
7. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera con la maggioranza dei voti validamente espressi, esclusi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
8. Gli eventuali rilievi espressi dal Collegio, unitamente ad esaustiva memoria scritta, sono notificati, entro 15 giorni dalla data di assunzione del provvedimento al Presidente dell'Associazione che risponde entro 15 giorni dalla ricezione.

9. Se nei successivi 30 giorni non si perviene alla risoluzione delle contestazioni, su richiesta del Collegio, da acquisirsi entro 60 giorni dalla notifica del rilievo, il Consiglio Direttivo dovrà, in caso di controversia di gravità tale da impedire il raggiungimento degli obiettivi delle finalità statutarie, convocare l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria per la definitiva decisione sulla questione.

Articolo 16 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esplica le funzioni previste dall'art. 2403 del codice civile ed è composto dal Presidente e da due componenti eletti dall'Assemblea Generale con le modalità previste dal Regolamento Elettorale.
2. E' nominato Presidente del Collegio il candidato appartenente alle liste che sono risultate minoritarie alle elezioni degli Organi Direttivi del Circolo.
3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più componenti, si procede all'integrazione mediante la nomina dei candidati iscritti in ordine progressivo nella lista elettorale che ha ottenuto il maggior numero di voti, nei modi e forme previste nel Regolamento Elettorale. I componenti subentranti decadono dall'incarico alla scadenza del mandato.
4. Al Collegio dei Revisori sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Associazione;
 - b) verifica della copertura finanziaria delle spese disposte dal Consiglio Direttivo per un importo superiore a un centesimo (1/100) della somma totale delle uscite iscritta nel bilancio di previsione in corso;
 - c) predisposizione di un rapporto sulla regolare attività del Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea Generale dei soci con relazione scritta.
5. Eventuali rilievi sono notificati al Presidente del Collegio dei Revisori entro 15 giorni dalla data di assunzione del provvedimento di spesa inquisito. Entro 15 giorni dalla ricezione il Presidente risponderà per iscritto.
6. Ove, nei successivi 30 giorni non si pervenga alla risoluzione delle contestazioni, il Collegio dei Revisori dei Conti investe del caso il Collegio dei Probiviri. Su richiesta di quest'ultimo, da acquisirsi entro 60 giorni dalla notifica del rilievo, il Consiglio Direttivo, in caso di controversia di gravità tale da impedire il raggiungimento degli obiettivi delle finalità statutarie, convoca l'Assemblea Generale dei soci in via straordinaria per la definitiva decisione sulla questione.
7. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
8. Le sedute del Collegio sono convocate dal Presidente.
9. I due componenti del Collegio possono richiedere la convocazione dello stesso al Presidente. In tal caso il Presidente ha l'obbligo di convocare la seduta del Collegio da tenersi entro 10 giorni dalla data della richiesta. In caso contrario vi provvede il Presidente del Circolo.
10. Il Collegio dei Revisori dei Conti è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera con la maggioranza dei voti validamente espressi, esclusi gli astenuti.

Articolo 17 – Commissione Ormeggi

1. La Commissione Ormeggi (di seguito semplicemente Commissione) è composta dall'Economo Mare e da quattro componenti, eletti dall'Assemblea Generale secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale, fra i soci che alla data dell'elezione abbiano almeno tre anni di anzianità sociale, non ricoprono cariche negli altri organi sociali e non siano presenti nella lista per la concessione di ormeggi o allargamenti. La Commissione dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Il divieto di essere presente nella lista per la concessione di ormeggi o allargamenti vale anche per l'Economo Mare. Qualora un componente della Commissione nel corso del suo mandato faccia richiesta di ormeggio o allargamento, questi decade automaticamente dalla sua carica e sarà sostituito ai sensi del comma 3.
3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più componenti, si procede alla integrazione mediante la nomina dei candidati iscritti in ordine progressivo nella lista elettorale che ha ottenuto il maggior numero di voti, nei modi e forme previste nel Regolamento Elettorale. I Componenti subentranti decadono dall'incarico alla scadenza del mandato.
4. La Commissione è presieduta di diritto dall'Economo Mare in tutte le sue riunioni e decisioni. Essa è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei voti validamente espressi, esclusi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto dell'Economo Mare.
5. Compito della Commissione è gestire in tutte le sue forme la gestione degli ormeggi definitivi e provvisori negli specchi acquei dell'Associazione e della parte della sede a mare utilizzata per il rimessaggio delle derive.
6. La Commissione Ormeggi ha l'obbligo di redigere un verbale per tutte le decisioni prese da presentare al Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Il conto consuntivo e bilancio preventivo

1. Il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti dal Consiglio Direttivo sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale. I documenti sono disponibili per presa visione presso la segreteria dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Articolo 19 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 20 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali e dagli eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di altri enti ed associazioni, dai lasciti e dalle donazioni e dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.
2. Il patrimonio sociale è costituito dagli immobili, impianti, attrezzature, mobili, arredi e imbarcazioni e da ogni bene immobile pervenuto all'Associazione in virtù di donazioni, legato o eredità.

Articolo 21 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi sono devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV.
2. La decisione del collegio arbitrale è inappellabile.

Articolo 22 – Durata e scioglimento

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci con esclusione delle deleghe.
3. L'Assemblea Generale dei soci in seduta straordinaria, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibera in merito alla devoluzione del patrimonio residuo a favore di altra associazione avente finalità analoga ovvero fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
4. È escluso in ogni caso il riparto del patrimonio residuo tra i soci.

Articolo 23 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Vela e, in subordine, le norme del Codice Civile.

Il Presidente
Ladi Cociani

Il Segretario
Valdi Tiepolo